

# **BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE PER DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE IVI COMPRESI GLI ALLEVAMENTI ITTICI AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. N. 8/1994 - ANNO 2022**

## **OBIETTIVI**

La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio.

Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l'intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti 3 tipologie:

- contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da **animali selvatici protetti**;
- contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni **da specie non protette**;
- contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati **da uccelli ittiofagi**.

## **BENEFICIARI**

Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclusivamente le microimprese, le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato secondo la definizione di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 e che rispettano determinati requisiti.

## **INTERVENTI AMMISSIBILI**

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- Cani da guardiania.

È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda.

## **DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE**

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di euro 2.500,00 mentre la spesa minima è definita in Euro 300,00. Per l'acquisto di

sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette** l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* al singolo imprenditore, pari ad Euro 25.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad euro 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

## **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE**

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si effettua l'investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso.

Le istanze devono pervenire ai sopracitati Settori Territoriali entro **il 15 ottobre 2022** con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Settore Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2022;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Settore Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

## **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO**

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito di verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente bando verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- |   |         |
|---|---------|
| - Prevenzione per danni da specie protette da Direttive comunitarie o dalla legge n. 157/1992   | 5 punti |
| - Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio dell'attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna Centri Pubblici di produzione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura | 4 punti |
| - Intervento effettuato in Rete Natura 2000   | 3 punti |
| - Intervento effettuato in Zone di Rifugio  | 2 punti |

Affinché l'intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l'appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%.

Il Settore Attività Faunistico-Venatorie e Sviluppo della Pesca provvederà successivamente alla formalizzazione dell'esito della complessiva istruttoria e all'approvazione della graduatoria unica regionale nei limiti delle risorse disponibili, entro il 15 dicembre 2022.

**Tale atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.**

## **RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 marzo 2023 **pena la revoca dell'aiuto.**

## **NULLA OSTA E PRE-VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

In base alle disposizioni della legislazione vigente in materia, nazionale e regionale (cf. L. 394/91 art. 13, LR 6/2005 art. 40), il nulla osta si configura quale:

provvedimento di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna inerente il territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, per la verifica della conformità del progetto di intervento, impianto, opera, attività entro i perimetri del Parco e dell'area contigua, alle disposizioni dell'atto istitutivo e degli strumenti di pianificazione e gestione del Parco regionale suddetto.

Se la recinzione avviene all'interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola (compresa Area Contigua) è necessario richiedere autorizzazione all'Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità-Romagna tramite il modulo di Nulla-Osta e Pre-Valutazione di Incidenza scaricabile all'indirizzo del nostro sito internet <http://www.parchiromagna.it/pagina.php?id=21>.

Questa procedura si attua per verificare l'incidenza su habitat prioritari e NON della Rete Natura 2000 IT4070011 - ZSC-ZPS - Vena del Gesso Romagnola.